

**ESECUZIONE DI SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA TERRENI INCOLTI PER PROBLEMI DI IGIENE E PREVENZIONE PER LO SVILUPPO DI INCENDI.**

IL SINDACO

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Considerato** che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

**Considerato** che la presenza dei terreni incolti e in stato di abbandono, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti, e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione atti a rimuovere le possibili cause di innesco incendi;

**Visti:**

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";

- Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- Legge Regionale 39/2000 e s.m.i. “Legge forestale della Toscana”;
  
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/r “Regolamento Forestale della Toscana”;
  
- D.lgs n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i. “Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali” ;
  
- D.lgs 3. 4. 2006 n° 152 e s.m.i “Norme in materia ambientale”;
  
- gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
  
- Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni;

## **ORDINA**

Ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi:

- di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti 1,2,3,e 4 che dovranno essere comunque effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e in ogni caso entro e non oltre **il 30 Maggio di ogni anno**, e successivamente ogni

qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da una folta vegetazione, rovi e arbusti, tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi con conseguente e pregiudizio per l'incolumità delle persone e danni ai beni territorialmente esistenti.

**Per l'anno in corso il termine è perentoriamente fissato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.**

1. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare delle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
3. Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

## **AVVERTE**

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116;

- nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà

## **ORDINANZA N. 58 DEL 30.07.2015**

Written by Alessandra PACINOTTI  
Friday, 31 July 2015 10:27 -

---

elevata una sanzione da € 169,00 a € 679,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs n°285 del 30.04.1992.

- per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da €. 300,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio;

- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio - nel periodo tra 1 Luglio e il 31 Agosto (salvo le possibili modifiche da parte della Provincia di Livorno), sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00, ai sensi della Legge 353/2000, art. 10.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammessi ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art.13, commi 6 -bis e 6-bis 1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

***Luca SIMONI***